

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3741

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

(V. Stampato Camera n. 5335)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 gennaio 2006*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA**

PREAMBOLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA, di seguito denominati le "Parti";

CONSAPEVOLI della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;

CONSIDERATO che l'industria cinematografica, televisiva, del video e dei nuovi media dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Sud Africa;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

- (1) Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi supporto, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di

produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

ARTICOLO 2

Film Nazionali

- (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.
- (2) La realizzazione di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere l'approvazione, dopo la consultazione tra le Autorità competenti di entrambe le Parti.

ARTICOLO 3

Autorità competenti

- (1) Le Autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
 - per la Repubblica Italiana: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema;
 - e
 - per la Repubblica del Sud Africa: il Dipartimento delle Arti e della Cultura.

ARTICOLO 4**Coproduzione**

- 1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

ARTICOLO 5**Riprese**

- 1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
- 2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica del Sud Africa, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o degli Stati membri dell'Unione Africana inclusa la Southern African Development Community Region (SADC) o residenti permanenti nella Repubblica del Sud Africa.
-) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorità competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.
-) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica del Sud Africa può, eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenente al Paese di residenza.

ARTICOLO 6**Apporti dei produttori**

- (1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
- (2) Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma (1) del presente articolo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorità di entrambe le Parti, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni nazionali delle Parti.

ARTICOLO 7**Produzioni tradizionali**

- (1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia, il Sud Africa ed ogni altro Paese con cui l'Italia e/o il Sud Africa sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
- (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.

ARTICOLO 8**Negativi e lingue**

- 1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è

proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

- (2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in inglese.

ARTICOLO 9

Importazione temporanea

- (1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

ARTICOLO 10

Saldo degli apporti

- (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.
- 2) L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

ARTICOLO 11**Coproduzioni gemellate**

- (1) Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante quanto stabilito dall'articolo 5, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico.
- (2) Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
 - (A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
 - (B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del Sud Africa;
 - (C) le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.

ARTICOLO 12**Ripartizione dei mercati**

- (1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate

dalle Autorità competenti delle Parti. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

- (2) Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.
- (3) I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".
- (4) I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

ARTICOLO 13

Contratti tra i coproduttori

- (1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:
 - a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
 - b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
 - c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.

ARTICOLO 14

Approvazione delle coproduzioni

- (1) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambe le Parti non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

ARTICOLO 15

Esportazione dei film

- (1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film è imputato, di massima, al contingente della Parte di cui la partecipazione è maggioritaria.
- (2) Nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilità di sfruttamento.
- (3) In caso di difficoltà, il film coprodotto è imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 16

Identificazione dei film di coproduzione

- (1) I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione italo-sud africana" o "coproduzione sud africano-italiana".

- (2) Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

ARTICOLO 17

Presentazione nei festivals

- (1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
- (2) Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.

ARTICOLO 18

Norme di procedura e istanza per la qualificazione

- (1) Le Autorità competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica del Sud Africa.
- (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo.
- (3) In linea di massima, le Autorità competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.

ARTICOLO 19**Commissione Mista**

- (1) Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti ed esperti, inclusi registi e produttori di entrambi i Paesi, si riunirà di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.
- (2) In concreto, la Commissione esaminerà se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio.
- (3) La Commissione Mista sottoporrà alle Autorità competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.

ARTICOLO 20**Importazione**

- (1) Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane nella Repubblica del Sud Africa o produzioni cinematografiche, televisive e video sud africane nella Repubblica Italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti

esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

- (2) Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

- (1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo e sarà valido per un periodo di cinque anni.
- (2) Esso sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.
- (3) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

ARTICOLO 22

Modifiche

- (1) Il presente Accordo potrà essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che

entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'Accordo base, attraverso il canale diplomatico.

ARTICOLO 23

Risoluzione delle controversie


- (1) Le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno risolte amichevolmente attraverso consultazioni negoziali tra loro

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in Italiano e in Inglese

FATTO a Cape Town... il 18 novembre 2003 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi autentici.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati



Per copia conforme
(conte di 12 pp)

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua inglese per la Repubblica del Sud Africa:

- I. un trattamento dettagliato;
- II. un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
- III. il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.

Tale documento deve precisare:

1. il titolo del film;
2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);
4. l'ammontare del costo;
5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione

- ai rispettivi apporti. La partecipazione alle eccedenze di spese può limitarsi al 30% del costo del film;
8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
 - a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
 - c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.
 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
 11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film.
- IV. il piano di finanziamento;
- V. l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;
- VI. il piano di lavorazione.

Le competenti Autorità dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere sottoposta alle Autorità competenti in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Autorità competenti.

Le Autorità competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.



Servizio del Consiglio Delegato
dei Trattati

**AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTIONS
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

PREAMBLE

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter jointly referred to as the "Parties";

ACKNOWLEDGING the ongoing development in their bilateral cultural relations and also cognizant of the existing Agreements between the Parties;

CONSIDERING that the film, television, video and new media industries of their respective countries could benefit from co-productions that, by their technical quality and artistic and entertainment value, would enhance the reputation and contribute to the economic expansion of the film, television, video and new media production and distribution industries of Italy and South Africa;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definitions

- (1) For the purpose of this Agreement, an "audiovisual co-production" is a project irrespective of length, including animation and documentary productions, produced in any format, for exploitation in theatres, on television, videocassette, videodisc, CD-ROM or by

any other form of distribution. New forms of audiovisual production and distribution will be included in this Agreement.

ARTICLE 2

National Film

- (1) Every co-production produced under this Agreement shall be considered to be a national film by both Parties. Such films shall by right be entitled to the benefits resulting from the provisions in force or from those which may be decreed by each Party. These benefits shall accrue solely to the producer of the Party that grants them.
- (2) Films to be co-produced by the Parties must be approved after consultation between the competent authorities of both Parties.

ARTICLE 3

Competent Authorities

- (1) The competent authorities responsible for the implementation of this agreement shall be:
 - in the case of the Italian Republic: the Ministry of the properties and the cultural activities, General Management of the Cinema
 - and
 - in the case of the Republic of South Africa: by the Department of Arts and Culture.

ARTICLE 4

Co-production

- (1) In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have good technical organization, recognized professional standing and qualifications and the necessary financial resources to bring the production to a successful conclusion.

ARTICLE 5

Filming

- (1) If the scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production may be authorized.
- (2) The producers, scriptwriters, directors and professionals of co-productions, as well as technicians participating in the production, must be nationals of the Italian Republic or the Republic of South Africa, or nationals of member States of the European Union or member states of the African Union including Southern African Development Community region (SADC) or permanent residents of The Republic of South Africa.
- (3) Should the film so require, the participation of professionals who are not citizens of one of the co-producing countries may be permitted, but only in exceptional circumstances, and subject to agreement between the competent authorities of both Parties.
- (4) Foreign professionals who are normally resident and or employed in the Italian Republic or Republic of South Africa may, in exceptional

circumstances take part in co-production as residents of one or the other of the said countries.

ARTICLE 6

Contributions of the Producers

- (1) The respective contributions of the producers of the two countries may vary from twenty (20) to eighty (80) per cent for each film. In principle, the minority co-producer shall be required to make an effective technical and creative contribution.
- (2) Departures from the provisions of sub-article (1) may be made jointly by the competent authorities of both Parties, according to the domestic law of the Parties.

ARTICLE 7

Production Standards

- (1) The Parties shall look favourably upon co-productions meeting international standards by Italy, South Africa and any country to which Italy and or South Africa is bound by an official co-production agreement.
- (2) The conditions of acceptance for such films shall be determined in each case by both Parties. No minority contribution to such films shall be less than twenty (20) per cent of the budget. The creative and technical contributions shall conform to this percentage.

ARTICLE 8

Film Negatives and Languages

- (1) Two negatives; or at least one negative and one duplicate negative; shall be made of all co-produced films. Each co-producer shall be entitled to make a further duplicate or prints therefrom. Moreover, each co-producer shall be entitled to use the original negative in accordance with the conditions agreed upon between the co-producers themselves.
- (2) Two versions shall be made of any co-produced film and such versions shall be respectively in Italian and English.

ARTICLE 9

Temporary Entry into the country

- (1) The Parties shall facilitate the temporary entry into and the re-export of any film equipment necessary for the production of films under this Agreement, subject to the domestic law in force in their countries. Each Party shall permit the creative and technical staff of the other Party to enter and reside in its territory, without any restriction, for the purpose of participating in the production of these films.

ARTICLE 10

Payment of Contribution

- (1) The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within sixty (60) days

following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.

- (2) Failure to meet this requirement shall result in the loss of the benefits of the co-production.

ARTICLE 11

Twining Arrangements

- (1) For the present, productions produced under a twinning arrangement may, with the approval of the competent authorities, be considered as co-productions and receive the same benefits. Notwithstanding the provisions of Article 5, in the case of a twinning arrangement, the reciprocal participation of the producers of both countries may be limited to a financial contribution alone, without necessarily excluding all artistic or technical contribution.
- (2) In order to be approved by the competent authorities, these productions must meet the following conditions:
 - (A) There shall be respective reciprocal investment and an overall balance with respect to the conditions of sharing the receipts of co-producers in productions benefiting from twinning;
 - (B) The twinned productions must be distributed under comparable conditions in the Italian Republic and in the Republic of South Africa;
 - (C) Twinned productions may be produced either simultaneously or consecutively, on the understanding that, in the latter case, the time period between the completion for the first production and the start of the second does not exceed one (1) year.

ARTICLE 12**Sharing of Markets**

- (1) Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the competent authorities of the Parties. Such distribution shall in principle be based on the percentage of the respective contribution of the co-producers to the production of each film.
- (2) Where a co-production contract provides for the pooling of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been received.
- (3) Premiums and financial benefits provided for in Article 2 of the Agreement shall not be pooled.
- (4) The transfers of funds resulting from the application of this Agreement shall be made in accordance with the domestic law in force in this field in both countries.

ARTICLE 13**Contracts between Co-producers**

- (1) Contracts between co-producers shall clearly stipulate the financial liabilities in respect of the appointment of:
 - a) preliminary expenditures on the preparation of a project;
 - b) expenditures on a project that has been approved by the competent authorities of the Parties but which, in its final form, does not meet the conditions governing such approval;

- c) expenditures on a film co-produced under this Agreement but the showing of which is not permitted in either of the two countries concerned.

ARTICLE 14

Approval of a co-production proposal

- (1) Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent authorities of both Parties is in no way binding upon them in respect of the granting of permission to show the film thus produced.

ARTICLE 15

Exporting of film

- (1) If a co-produced film is exported to a country that has quota regulations: it shall normally be included in the quota of the Party of the majority co-producer;
- (2) If the respective contributions of the co-producers are equal the co-produced film shall be included in the quota of the Party that has the best opportunity of arranging for its exhibition;
- (3) If any difficulties arise the co-produced film shall be included in the quota of the Party of which the director of the film is a national;

ARTICLE 16

Identification of Co-production films

- (1) All co-produced films shall be identified as Italian-South African or South African-Italian co-productions.
- (2) Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising, whenever co-produced films are shown at artistic or cultural events and at international festivals.

ARTICLE 17

Entry in International Festivals

- (1) Co-produced films shall normally be entered in international festivals by the Party of the majority co-producer.
- (2) Films produced on the basis of equal contributions shall be entered by the Party of which the director is a national.

ARTICLE 18

Rules of Procedure and Application for Qualification

- (1) The competent authorities of both Parties shall jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account the domestic laws regulating the film industry in the Italian Republic and the domestic laws in the Republic of South Africa.
- (2) Applications for qualification of a film for co-production benefits shall be filed, with the required supporting documents, in each case at least thirty (30) days before the commencement of shooting or

key animation, in accordance with the Rules of Procedure which are attached to this Agreement.

- (3) In principle, the competent authorities of the Parties shall notify each other of their decisions regarding any such applications for co-production as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty days.

ARTICLE 19

Mixed Commission

- (1) During the term of this Agreement a Mixed Commission, consisting of officials of both Parties and experts including: directors and producers of both countries, shall meet every two years alternately, in the two countries. However, it may be convened for extraordinary sessions at the request of one or both competent authorities, particularly in the case of major amendments to the domestic law governing the film, television and video industries in, or where the application of this Agreement presents serious difficulties.
- (2) The Mixed Commission shall determine whether the numerical and percentage balance of the co-productions has been achieved and, if not, shall determine the measures deemed necessary to establish such a balance.
- (3) The Mixed Commission shall submit to the competent authorities of the two Parties, for approval, the necessary amendments in order to resolve any difficulties arising from the application of this agreement as well as to improve it, in the best interests of the Parties.

ARTICLE 20**Import Restrictions**

- (1) No restrictions shall be placed on the import, distribution and exhibition of Italian film, television and video productions in the Republic of South Africa or that of South African film, television and video productions in the Italian Republic other than those contained in the domestic law in force in each of the two countries, including, in the case of the Italian Republic, the obligations deriving from the norms of the European Union.
- (2) In addition, the parties reiterate their determination to favour, by all possible means, the distribution in their respective countries of productions of the other Party.

ARTICLE 21**Entry into Force**

- (1) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of two notifications with which each of the contracting Parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this Agreement and shall be valid for a period of five years.
- (2) It may be renewed for like periods by tacit agreement failing notice of termination in writing given by one of the contracting Parties at least six months prior to its expiry.
- (3) Co-productions which have been approved by the competent authorities and which are in progress at the time of notice of termination of this Agreement by either Party, shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement. After expiry or termination of this Agreement, its terms shall

continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

ARTICLE 22

Amendment

- (1) This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties through an exchange of notes, which will come into force with same procedures, as provided for by the basic Agreement, through the diplomatic channel.

ARTICLE 23

Dispute Resolution

- (1) Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation on negotiation between them.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in two originals in Italian and English.

DONE at Cape Town on 13 November 2003 in the Italian and English languages, all the texts being equally authentic.


FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC


FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

ANNEX**RULES OF PROCEDURE**

Applications for qualification of a film for co-production benefits must be filed, in principle simultaneously, to the competent administrations no less than thirty days prior to the commencement of shooting of the film.

Applications must be accompanied by the following documents in the Italian language for the Italian Republic and in the English language for the Republic of South Africa.

- I. a detailed treatment;
- II. a document providing proof that the copyright of the film adaptation has been legally acquired or failing this a valid option;
- III. the co-production contract, subject to the approval of the competent administrations of the two countries.

This document must include:

1. the title of the film;
2. the name of the writer or of the person responsible for adapting the subject if it is drawn from a literary source;
3. the name of the director (a safety clause is permitted for his replacement, if necessary);
4. the amount of the budget;
5. the amount of the financial contributions of the co-producers;
6. the sharing of the receipts and markets;
7. the undertaking between the co-producers concerning their participation in any costs which exceed the budget or in the benefits

- from any savings in the production cost, proportionate to their respective participation. The participation in over-expenditure may be limited to 30% of the budget of the film;
8. a clause in the contract must provide that the admission of the film to the benefits of the agreement does not bind the competent authorities to permit the public exhibition of the film. Under the circumstances, therefore, there must be a clause setting out the conditions of a financial settlement between the co-producers:
 - a) if the competent authorities of either country refuse the application following examination of the complete file;
 - b) if the competent authorities do not permit exhibition of the film in either country or in third countries;
 - c) if the financial contributions have not been made according to the terms of Article 10 of the Agreement.
 9. a clause aiming at establishing measures to be implemented if one of the co-producers does not entirely fulfill his commitments;
 10. a clause which requires the majority of co-producer to take out an insurance policy covering all production risks;
 11. the approximate starting date of shooting;
- IV. the plan for financing the film;
 - V. the list of the technical and artistic equipment and personnel, and, for the personnel, stating their nationalities, including the roles to be played by the performers;
 - VI. the production schedule.

The competent authorities of the two countries shall be entitled to demand any further documents and all other additional information deemed necessary.

In principle, the final shooting script (including the dialogue) should be submitted to the competent authorities prior to the commencement of shooting.

Amendments, including the replacement of a co-producer, may be made in the original contract but they must be submitted for approval by the competent authorities of both countries before the film is finished.

The replacement of a co-producer may be allowed only in exceptional cases and for reasons declared valid by the competent authorities.

The competent authorities will keep each other informed of their decisions, enclosing one copy of the file.

